

*Ufficio del presidente*

*326*

\* 54

# CAMERÀ DEI DEPUTATI

SESSIONE 186<sup>o</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

*presentata da / Deputato /*

*nella tornata del 12 febbraio 1865*

## OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

12 4 E 9

Uffici che non l'ammettono

*Date alla lettura alla Camera il 12 febbraio 1865.*

*- della sviluppo*

*- della proposta in considerazione*

23

Progetto di Legge  
per la  
Glossazione del Corso forzato  
per le transazioni private de' Cittadini  
Considerato

- a) Che il corso forzato è causa d'immoralità ed d'impero del Nazionale a motivo della costante oscillazione della rendita, la quale oltre ad recar danno, può restringere il Commercio generale, pesare rovinosamente sulle classi operaie e labiose, producendo un aumento continuo sul prezzo de vivere e di tutti gli oggetti che sono importati dall'estero.
- b) Che per la somma di 278 Milioni Di lire che il governo si fece prestare in tante Banche Note dalla Banca Nazionale, il corso forzato si è esteso a tutte le transazioni di acquisto e vendita di Cittadini le quali rappresentano una cifra almeno 100 volte superiore, alle suddetti 278 Milioni.
- c) Che lo sbilancio annuale che esiste fino dal 1850 tra il valore delle merci importate in Italia superiore a quello delle esportate, e negli interessi che dobbiamo pagare all'estero per debiti del Governo contratti, abbiamo avuto una esportazione importante di valuta metallica la quale realmente manca nel paese.

- (9) Che è indispensabile quindi ed urgente che ogni transazione ritorni alla base della Valuta metallica, e mentre si compie tale transazione la valuta fiduciaria abbia luogo e informe in tutto il Regno.
- (8) Che il privilegio riservato solo al Governo delle piccole Banca Note di Cent' m. 50. d. 1. 2. 3. 4. e 5. toglierebbe tutta la confusione della varietà pericolosa delle molteplici Banca note ora circolanti e sarebbe un salvo alle transazioni generali dei cittadini fino al ritorno del corso metallico.
- (7) Che sebbene il corso forzato nel Regno sulle sole piccole Banche Note del Governo per la somma di 278 milioni esegui già per suo conto, presso la Banca Nazionale, tutte le transazioni tra cittadini all'estero dovrebbero ritornare fra un anno alla base della valuta metallica.
- (6) Che qualora le emissioni dei 278 milioni del Governo, ora con garanzia incerta e vaga, fossero sotto l'immediato controllo di una commissione scelta dalle Due Camere del Parlamento e fossero estinguibili in ragione non meno di 28 milioni all'anno, mediante imposte di centesimi addizionali sulla fini variazioni fossero accettate da tutti gli uffici governativi al pari inspireranno alla Nazione la più grande fiducia?

263

che il loro ammontare sfiora di soli 278  
miliardi saranno facilmente assorbiti dalla  
circolazione generale, in modo che faranno almeno  
quando la Nazione tenterà delle sue transazioni  
che ammontino a più Bilioni di lire,  
aumenterà il corso della valuta metallica;  
le imposte potranno essere dai cittadini pagate  
metà in valuta metallica e metà colle Banche  
Note del Governo.

# Progetto di Legge

## Articolo Primo

Li. 278 Milioni di carta moneta emessi dalla Banca Nazionale per corso del Governo secondo i Decreti Primo Maggio 1866 e

1867 non essendo che emissione governativa dovranno dalla Banca stessa essere convertiti in biglietti di £ 1. 2. 3. 4. e 5 e 50 Centimi nelle proporzioni che saranno indicate, e cesseranno fra un anno di avere corso fregato per le transazioni private di Cittadini la Banca Nazionale non avrà responsabilità per essi.

## Articolo Secondo

Tutte le Banche popolari, Società private, e Banche dovranno nel corso di tre mesi ritirar dalla circolazione i loro biglietti al di sotto di £ 30 le loro emissioni fiduciarie dovranno essere regolate dalla legge generale delle Banche e le loro Banche Note dovranno fra un anno essere convertibili sempre in oro ed argento.

## Articolo Terzo

A tutti gli Uffici dello Stato alle ferrovie, ai custodi di Tabacchi, Sale, Salveri, e Carte Battute, i Biglietti del

Governo saranno accollati al paese per il  
corso di un anno, siauto il quale le imposte  
ed i ragionevoli Diversi oneri e' intrefatti il  
Governo dovranno farsi metà co' biglietti  
suddetti e metà con valuta sonante.

### Articolo Quarto

Il Governo e' autorizzato a porre un  
imposte di ventesimi addizionali alla fondiaria  
per ottenere ogni anno 28 milioni di lire  
in effettivo per estinguere annualmente  
275 Milioni di Banca Note.

Qualora le risorse dell'erario lo permettessero il Governo potrà estinguere mediante il prodotto di altre imposte, o di apposito prestito una maggior somma annualmente di dette Banca Note.

### Articolo Quinto

Tutte le Camere di Commercio Del regno avranno riconosciuti immediatamente e concordare che fra un anno tutte le transazioni dei loro centri rispettivi avranno per base la valuta metallica che per le transazioni private dovrà essere riconosciuta la sola legale.

## Articolo Testo

Tutte le operazioni di riconoscimento  
cambi e estinzione delle Banca Note governative  
avranno esse fatte pubblicamente sotto  
il controllo e la sorveglianza di 12 Deputati  
e di 12 Senatori nominati dalle Due  
Camerre.

## Articolo Settimo

Ricalca il termine dei tre mesi dopo la  
pubblicazione della presente legge, il Governo  
non avesse trovato in calore li 150 milioni  
di valor nominale di Obligazioni dell'assecole  
sia stio depositate presso la Banca Nazionale,  
e sulle quali il Governo ottiene un prestito  
di 100 Milioni in Banca Note, la Banca  
Nazionale dovrà convertire per conto del Governo  
li detti 100 Milioni in piccole Note Di  
L. 1. 2. 3. 4. 5. e Centri 50, così la canto del  
Governo sarà elevata alla somma complessiva  
di 348 milioni, che fra un anno esserà di  
aver corso forzato per le transazioni private  
de Cittadini e la Banca ritornera al Governo  
li 150 milioni di obbligazioni, e la somma  
minima per l'estinzione annuale verrà  
posta a L. 37,800,000 da prelevarsi dall'im-  
posta fundaria.

Swolte & legge. Delfsemende.

SI

Armenha aller lettine - lugle affye

1.2. u. g.

*Svolto*

*311*

# PROGETTO DI LEGGE

Per la cessazione del corso forzato per le transazioni private dei cittadini.

Considerato:

a) Che il corso forzato è causa d'immobilità e d'impoverimento nazionale a motivo della costante oscillazione della valuta, la quale oltre al recar danno ed a restringere il commercio generale, pesa rovinosamente sulle classi operaie e laboriose, producendo un aumento continuo sul prezzo dei viveri e di tutti gli oggetti che sono importati dall'estero;

b) Che per la somma di 278 milioni di lire che il governo si fece prestare in tante Banco Note dalla Banca Nazionale, il corso forzato si è esteso a tutte le transazioni di acquista e vendita dei cittadini, le quali rappresentano una cifra almeno cento volte superiore ai 278 milioni;

c) Che per lo bilancio annuale che esiste fino dal 1859 tra il valore delle merci importate in Italia superiore a quello delle esportate, e peggior interessi che dobbiamo pagare all'estero per debiti dal governo contratti, abbiamo avuto un'esportazione importante di valuta metallica, la quale realmente manca nel paese;

d) Che è indispensabile quindi ed urgente che ogni transazione ritorni alla base della valuta metallica, e mentre si compie tale transazione, la valuta fiduciaria abbia da essere uniforme in tutto il regno;

e) Che il privilegio riservato solo al governo delle piccole Banco Note di cent. 50, lire 1, 2, 3, 4 e 5 toglierebbe tutta la confusione della varietà pericolosa delle molteplici Banco Note ora circolanti e sarebbe un sollievo alle transazioni generali dei cittadini fino al ritorno del corso metallico;

f) Che, riservato il corso forzato nel regno alle sole piccole Banco Note del governo per la somma di 278 o 378 milioni e messi già per suo conto, per mezzo della Banca Nazionale, tutte le transazioni tra cittadini ed i cambi all'estero dovrebbero ritornare fra un anno alla base della valuta metallica;

g) Che regolarizzando le Banche con una legge generale, sul principio di quella già presentata al Parlamento e già presa in considerazione, avrebbero esse le loro Banco

Note non minori di lire 20 e sempre convertibili in oro ed argento;

a) Che qualora la emissione dei 278 o 378 milioni del governo, ora con garanzia incerta e vaga, fossero sotto l'immediato controllo di una Commissione scelta dalle due Camere del Parlamento e fossero estinguibili in ragione non meno di 28 o 38 milioni all'anno, mediante imposta di centesimi addizionali sulla fondiaria, e fossero accettati da tutti gli uffici governativi al pari, inspireranno alla nazione la più grande fiducia;

i) Che il loro ammontare essendo di soli 278 o di 378 milioni saranno facilmente assorbiti dalla circolazione generale, in modo che fra un anno quando la nazione tutta per le sue transazioni che ammontano a più di miliardi di lire, assumerà il corso della valuta metallica, le imposte potranno essere dai cittadini pagate metà in valuta metallica e metà colle Banco Note del governo.

Il sottoscritto crede opportuno presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, e ne domanda l'urgenza:

## PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. I 278 milioni di carta moneta emessi dalla Banca nazionale per conto del governo secondo i decreti 1° maggio 1866 e 1867 non essendo che emissione governativa dovranno dalla Banca stessa essere convertiti per conto del governo in biglietti di L. 1, 2, 3, 4 e 5, e 50 centesimi, nelle proporzioni che saranno indicate e cesseranno fra un anno di avere corso forzato per le transazioni private di cittadini e la Banca nazionale non avrà responsabilità per essi.

Art. 2. Tutte le Banche popolari, Società private, e Banche, dovranno nel corso di tre mesi ritirare dalla circolazione i loro biglietti al di sotto di L. 20 le loro emissioni fiduciarie dovranno essere regolate dalla legge generale delle Banche e le loro Banco Note dovranno fra un anno essere convertibili sempre in oro ed argento.

Art. 3. A tutti gli uffici dello Stato, alle ferrovie, dai venditori di tabacchi, sali, polveri e carte bollate, i biglietti del governo saranno ricevuti al pari per il corso di un anno, scaduto il quale le imposte ed i pagamenti diversi ove è interessato il governo dovranno farsi metà coi biglietti suddetti e metà con valuta sonante.

Art. 4. Il governo è autorizzato a porre un'imposta di centesimi addizionali alla fondiaria per ottenere ogni anno 28 milioni di lire in effettivo per estinguere annualmente li 278 milioni di Banco Note.

Qualora le risorse dell'erario lo permettessero il governo potrà estinguere mediante il prodotto di altre imposte o di apposito prestito una maggiore somma annualmente di dette Banco Note.

Art. 5. Tutte le Camere di commercio del regno dovranno radunarsi immediatamente e convenire che fra un anno tutte le transazioni dei loro centri rispettivi dovranno avere per base la valuta metallica, e che per le transazioni private dovrà essere riconosciuta la sola legale.

Art. 6. Tutte le operazioni di riconoscimento, cambi ed estinzioni delle Banco Note governative, dovranno essere fatte pubblicamente e sotto il controllo e la sorveglianza di 12 deputati e di 12 senatori nominati dalle due Camere.

Art. 7. Qualora nel termine dei tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge, il governo non avesse trovato di collocare i 150 milioni a valor nominale di obbligazioni dell'asse ecclesiastico depositate presso la Banca Nazionale, e sulle quali il governo ottiene un prestito di 100 milioni in Banco Note, la Banca Nazionale dovrà convertire per conto del governo li detti 100 milioni in piccole Note di L. 1, 2, 3, 4, 5 e cent. 50. Così la carta del governo sarà elevata alla somma complessiva di 378 milioni che fra un anno cesserà di aver corso forzato per le transazioni private dei cittadini; la Banca ritornerà al governo li 150 milioni di Obbligazioni, e la somma minima per l'estinzione annuale verrà portata a L. 37,800,000 da prelevarsi dall'imposta fondiaria.

*Vittorio Emanuele II*

*7*